



Segreteria Provinciale Salerno

Prot. 740/2023

Al Dirigente Amministrativo P.O. di Eboli
Graziano
e, pc
Direttore Generale ASL SA
Direttore Amministrativo ASL SA

Oggetto: **Atti relativi a lavoro straordinario – richiesta del 08/09/2023 –
Vs nota p.g. 2023/188366 del 02.10.2023**

Con la nota in oggetto è stato comunicato il diniego all'accoglimento della richiesta del 08.09.2023 di accesso agli atti relativi all'effettuazione del lavoro in regime di straordinario da parte di questa O.S., richiesta tra l'altro esplicitata con successiva comunicazione del 13.09.2023, con la quale è stato evidenziato che tale richiesta è stata formulata nell'ambito delle proprie prerogative sindacali, volte a garantire il rispetto della normativa contrattuale in materia nonché ad assicurare l'esercizio di un dovuto controllo dell'attività dei dipendenti nell'ambito dell'esercizio delle attività inerenti il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 (c.d. accesso documentale) e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 del 25 settembre 2019 (c.d. accesso civico generalizzato).

Questo atteggiamento di rifiuto non è giustificabile, poiché sussiste il diritto della presente O.S. ad esercitare l'accesso agli atti dell'Azienda quale P.A. per la cognizione degli atti richiesti, poiché risultano essere relativi ad attività che possono appunto coinvolgere sia le proprie prerogative sindacali, quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza si opera (Cons. Stato, sez. III, 23 ottobre 2014, n. 5236; sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5511; sez. III 4 maggio 2012, n. 2559).

In altri termini, sussiste piena legittimazione di questa O.S. alla presentazione dell'istanza di accesso, essendo essa funzionale alla tutela degli interessi della categoria professionale da essa rappresentata, anche in base al principio di diritto che ammette l'istanza di accesso delle organizzazioni sindacali, se funzionale alla tutela dei lavoratori rappresentati, disponendo l'illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione intimata (T.A.R. Lazio, 6 luglio 2020, n. 7704).

Quindi l'istanza di accesso in argomento trova altresì fondamento nell'esigenza di acquisire i documenti richiesti per tutelare un interesse proprio della presente O.S. e difendere adeguatamente la categoria rappresentata (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 26 settembre 2016, n. 1846) e non può essere oggetto del diniego espresso nella nota p.g. 2023/188366 dalla quale si desume erroneamente una carenza di interesse, tale da non specificare il rapporto e/o la connessione tra la richiesta dei documenti con la posizione dei lavoratori che questa O.S. rappresenta, ovvero non sia specificato quale sia il collegamento tra la posizione

soggettiva dei lavoratori ed i documenti la cui ostensione viene domandata, tale da supporre una forma di controllo generalizzato sull'Amministrazione.

Infatti questa istanza di accesso così formulata e specificata non può essere oggetto di divieti e preclusioni normative all'esercizio del diritto, non riguardando quindi atti sottratti all'accesso, né sostanziandosi in un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione, poiché, tra l'altro, la documentazione richiesta è relativa a : autorizzazioni al lavoro straordinario – n. ore effettuate pro-capite – provvedimenti di liquidazione - e perciò non è stata richiesta "l'indicazione dei nominativi dei lavoratori stessi" come vuole desumersi dalla vs richiamata nota p.g. 2023/188366 e non possono rilevarsi, dunque, caratteristiche emulative a proposito.

Si ritiene dunque essere pienamente sussistente il diritto di questa O.S. ad esercitare il riferito diritto di accesso per la cognizione della richiesta documentazione, giacché sono coinvolte sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza si opera.

Si ribadisce quindi che la presente O.S. è, pertanto, legittimata ad agire a tutela sia degli interessi propri sia degli interessi giuridicamente rilevanti degli appartenenti alla categoria rappresentata (Consiglio di Stato, sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Infine, tenuto conto che trattasi di un'istanza di accesso civico che, ai sensi della riforma del d.lgs. 97/2016, riguarda non solo documenti ma anche dati detenuti dall'amministrazione, vi è conseguente obbligo per l'Azienda di provvedere al rilascio delle informazioni richieste e perdurando il diniego già espresso, si provvederà di conseguenza alla tutela giudiziale dei diritti e prerogative della scrivente O.S.

Distinti Saluti.

Coordinatore Sanità pubblica

Vito Sparano

Segretario Generale

Gennaro Falabella